

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto tecnico;

Esprime in merito **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Il Responsabile del Servizio
PANSARASA Patrizio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante "*Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica*", che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas;
- La Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili;
- L'Art. 48 della legge n. 133/2008 "Risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art.1 lettera z) del D.Lgs. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 "*Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti*";
- L'Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.

RICHIAMATO in particolare:

- L'Articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche "*Decreto Spending Review*", introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero "*i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*". Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto "*della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*", ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che "*le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente*" e che "*è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali*";

DATO ATTO che:

- la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano;
- a seguito dell'incremento del costo dell'energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;

- l'ente si trova nel regime di mercato di salvaguardia per via della sospensione del pagamento delle bollette a seguito del sisma 2016.

RITENUTO che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente;

CONSIDERATO che l'apporto del broker, in ausilio all'amministrazione, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili sul mercato;

ATTESO che il servizio di brokeraggio è un incarico senza costi per l'Ente, in quanto il broker viene pagato dalle società che si aggiudicano la fornitura del servizio;

VALUTATO opportuno, pertanto, avvalersi dell'opera di un broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 in materia di energia elettrica al fine di valutare i risparmi che ne deriverebbero per l'Ente.

RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione di broker per la ricerca della migliore offerta per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, in questa fase del procedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, D.Lgs, 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTI :

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sul finanziamento degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *contenente "Principi generali dell'attività amministrativa"*;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;
- il D.Lgs. n. 79/2003/54/CE;
- la Direttiva 2003/54/CE;
- l'Art. 48 della legge n. 133/2008;
- l'Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006;
- il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 ;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
2. DI DARE mandato in capo al Responsabile del Settore Finanziario l'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio di brokeraggio in materia di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, compresa l'adozione del relativo disciplinare di incarico;
3. DI STABILIRE la durata del contratto da 1 a 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
4. DI DICHIARARE, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li _____

L'Incaricato Comunale
QUERCIOLI Simona

.....

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li _____

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li _____

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....